

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Abruzzo - Pescara, 7 novembre 2006, n. 689.

Ai fini della pronuncia di decadenza dalla carica per assenze ripetute del consigliere comunale, non è computabile l'assenza a una seduta andata deserta e spostata al giorno successivo ed è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

Omissis.

Passando al merito della vicenda, la stessa difesa del Comune riconosce che in materia non sussiste una norma statutaria che disciplini la fattispecie; deve, pertanto, di necessità farsi ricorso ai principi generali.

Se, invero, si ritiene valida, nella fattispecie, la regola delle tre assenze consecutive, corrispondente ad una sessione ordinaria, fatte senza giustificati motivi, quale in effetti applicata, e che l'art. 160 R.D. n. 297 sia stato espressamente abrogato (art. 64 L. n. 142/90), non può non applicarsi, considerato il principio del giusto procedimento, la normativa di cui alla L. n. 241/1990.

Essa, infatti, ha portata generale, stante la "vis espansiva" del valore della "democrazia amministrativa partecipativa", che implica il necessario preventivo coinvolgimento dell'interessato, in modo che l'atto finale sia frutto di un rapporto dialettico e meditato, specie per quel che attiene, nel caso concreto, la giustificazione adottata (suscettibile di ulteriori chiarimenti e/o verifica).

Chiarito l'aspetto procedimentale, va, altresì, aggiunto che non è possibile considerare, nel computo, la convocazione andata deserta e spostata al giorno successivo; esso, invero, costituisce, in uno ai possibili chiarimenti, altro aspetto che avrebbe meritato un approfondimento, possibile proprio in sede di contraddittorio "in procedendo".

Omissis.